



Roma, lì 12 novembre 2019

CIRCOLARE N. 1297/2019

Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448.

INDICE

PARTE I	AMBITO APPLICATIVO	4
	Premessa	4
Sez. 1.	Ambito soggettivo	4
Sez. 2.	Ambito oggettivo	4
Sez. 3.	Caratteristiche dei Mutui Originari	4
Sez. 4.	Caratteristiche dei Nuovi Prestiti	5
PARTE II	PROCEDURA DI FINANZIAMENTO	6
Sez. 1.	Premessa	6
Sez. 2.	Istruttoria	6
Sez. 3.	Perfezionamento del contratto	7
PARTE III:	CONDIZIONI GENERALI DEL NUOVO PRESTITO	9
Sez. 1.	Ammortamento	9
Par. 1	<i>Ammortamento a tasso fisso</i>	9
Par. 2	<i>Ammortamento a tasso variabile</i>	9
Sez. 2.	Determinazione ed applicazione dei tassi di interesse e delle maggiorazioni	9

Sez. 3. Pubblicità dei tassi di interesse	9
Sez. 4. Interessi di preammortamento	10
Sez. 5. Interessi di mora	10
Sez. 6. Garanzie e impegni	10
Sez. 7. Erogazione	10
Sez. 8. Rimborso anticipato	11
Sez. 9. Cessione, totale o parziale, del Contratto	11
Sez. 10. Risoluzione del Contratto	11
Sez. 11. Recesso dal Contratto	12
Sez. 12 Rinvio alla disciplina generale	12

PARTE I: AMBITO APPLICATIVO

Premessa

L'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti territoriali, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, ha previsto la possibilità per gli enti di convertire i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali.

La presente Circolare rende note le condizioni generali dei prestiti di scopo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP"), ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.M. 6/10/2004, destinati agli enti di cui alla successiva sezione 1 per le finalità di cui alla successiva sezione 2.

Sez. 1. Ambito Soggettivo

La presente Circolare si applica ai prestiti, come di seguito definiti, destinati a province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia (di seguito "Enti").

Sez. 2. Ambito Oggettivo

La CDP si rende disponibile, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente Circolare sul sito internet della CDP www.cdp.it (di seguito "Sito Internet") e il 31 dicembre 2020, a concedere prestiti (di seguito "Nuovi Prestiti") agli Enti, destinati alla conversione (ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Mutui Originari - come di seguito definiti - e contestuale accensione di Nuovi Prestiti), ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n.448/2001 (di seguito "Art. 41"), di mutui contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati (di seguito "Intermediari"), in corso di ammortamento ed integralmente erogati alla Data di Conversione, come appresso definita (di seguito "Mutui Originari"), alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui Originari

I Mutui Originari, i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti, devono essere stati destinati:

- al finanziamento degli investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la cui realizzazione sia consentita mediante il ricorso all'indebitamento dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "Investimenti"); ovvero
- alla conversione ai sensi dell'Art. 41 di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti.

Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti

L'importo di ciascun Nuovo Prestito è pari al debito residuo del Mutuo Originario, o ad una quota dello stesso, (di seguito "Importo da Estinguere"), in essere alla Data di Conversione, come appresso definita. Il Nuovo Prestito è pertanto destinato esclusivamente al pagamento dell'Importo da Estinguere verso l'Intermediario titolare del Mutuo Originario alla predetta Data di Conversione (di seguito "Destinazione"). È dunque tassativamente escluso il suo utilizzo per il pagamento di eventuali ulteriori oneri a carico dell'Ente conseguenti alla conversione del Mutuo Originario quali, a solo titolo esemplificativo, indennizzi dovuti per il rimborso anticipato del Mutuo Originario, interessi di mora, ecc.

Si precisa che ciascun Nuovo Prestito può essere destinato alla conversione di un singolo Mutuo Originario, essendo esclusa la possibilità di destinare un Nuovo Prestito per la conversione di più Mutui Originari.

PARTE II: PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

Sez. 1. Premessa

La procedura di finanziamento della CDP si articola in due fasi:

1. istruttoria;
2. perfezionamento del contratto.

Sez. 2. Istruttoria

La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, D.M. 6/10/04) ed alla valutazione della sostenibilità del debito da parte dell’Ente.

L’istruttoria concerne, tra l’altro, l’analisi e la valutazione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo al livello di indebitamento rispetto alla dimensione di bilancio, alla gestione della liquidità e alla gestione dei residui.

La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda del Nuovo Prestito (di seguito “Domanda”), contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, pari all’Importo da Estinguere, la Data di Conversione, e le caratteristiche del Nuovo Prestito richiesto (tipologia di tasso e durata di ammortamento). L’importo del Nuovo Prestito non può comunque essere inferiore a cinque milioni di euro.

Unitamente alla Domanda - che deve essere presentata alla CDP almeno 60 (sessanta) giorni ¹ prima della Data di Conversione mediante Posta Elettronica Certificata o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel Sito Internet (di seguito “Strumenti Telematici”) - l’Ente dovrà trasmettere alla CDP, in particolare, la seguente documentazione:

- una attestazione del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente da cui risulti:

¹ Limitatamente all’anno 2019, tale termine, con l’accordo della CDP, potrà essere ridotto sino a 20 (venti) giorni.

- la conferma da parte dell'Ente in merito alla conformità dell'operazione di conversione del Mutuo Originario con le originarie pattuizioni contrattuali, ovvero, in alternativa, il riscontro positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione;
 - che il Mutuo Originario è stato destinato:
 - ad Investimenti, *ovvero*
 - alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui che avevano come oggetto il finanziamento di Investimenti.
- il provvedimento autorizzativo del competente organo dell'Ente relativo alla contrazione dei/ Nuovi/o Prestiti/o, da destinare alla conversione dei/ Mutui/o Originari/o che dovranno/à essere puntualmente individuati/o nello stesso provvedimento;
 - una dichiarazione resa dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente da cui risulti, sulla base delle preliminari valutazioni effettuate, il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41.

La CDP acquisisce inoltre, nella fase istruttoria, la documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare:

- la sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all'indebitamento da parte dell'Ente dalla normativa di legge e regolamentare;
- la sostenibilità del debito da parte dell'Ente.

L'elenco dettagliato della documentazione necessaria per l'istruttoria è riportato, in ogni caso, in un'apposita scheda, disponibile nell'area riservata dedicata agli Enti Locali e PA del Sito Internet.

La CDP si riserva comunque di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell'istruttoria.

In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione del Nuovo Prestito da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell'Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito "Affidamento"), che potrà avere una validità massima sino alla data ultima prevista per il perfezionamento contrattuale del Nuovo Prestito (di seguito "Contratto"), di cui alla successiva Sez. 3.

L'Affidamento è comunicato all'Ente mediante l'invio da parte della CDP, della comunicazione di fine istruttoria, con la quale si richiede la documentazione necessaria per il perfezionamento del Contratto.

Sez. 3. Perfezionamento del Contratto

A seguito dell'inoltro della comunicazione di fine istruttoria da parte della CDP, l'Ente deve far pervenire alla CDP, mediante gli Strumenti Telematici ed almeno 15 (quindici) ² giorni prima della Data di Conversione, la proposta contrattuale, correttamente compilata e sottoscritta, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla CDP.

La data di acquisizione da parte della CDP del riscontro di ricezione risultante dagli Strumenti Telematici, rileva ai fini del rispetto del suddetto termine.

I modelli del Contratto, distinti in base alla tipologia di tasso di ammortamento prescelto dall'Ente e identificati con apposito numero di codice, sono disponibili, per una pronta presa visione degli stessi, nell'area riservata dedicata agli Enti Locali e PA del Sito Internet.

La proposta contrattuale è valida dal giorno di ricezione riscontrato da parte della CDP sino alle ore 11.59 del venerdì immediatamente successivo o, se festivo, del giorno lavorativo immediatamente precedente detto venerdì.

Pertanto, di norma, le proposte contrattuali inoltrate dal sabato (giorno successivo a quello di determinazione dei tassi) fino alle ore 11.59 del giovedì (termine fissato dalla CDP ai fini della trattazione), correttamente compilate e debitamente sottoscritte, vengono accettate dalla CDP entro il periodo di validità della proposta.

Il Contratto, completo del relativo piano di ammortamento e dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il suo perfezionamento, viene inviato all'Ente mediante gli Strumenti Telematici.

L'acquisizione da parte della CDP del riscontro di ricezione dell'invio del Contratto, come risultante dagli Strumenti Telematici, sancisce il perfezionamento del Contratto stesso.

Successivamente, entro i termini contrattuali, devono essere inviati per posta gli originali degli eventuali documenti richiesti dalla CDP nella comunicazione di fine istruttoria.

Si evidenzia che per i Contratti non è prescritta la forma pubblica (cfr. articolo 5, comma 13, del D.L. n. 269/03).

² Limitatamente all'anno 2019, tale termine, con l'accordo della CDP, potrà essere ridotto sino a 10 (dieci) giorni.

PARTE III: CONDIZIONI GENERALI DEL NUOVO PRESTITO

Sez. 1. Ammortamento

L'ammortamento è regolato a tasso fisso o variabile ed avviene in un periodo compreso tra 5 e 29 anni, in base alla scelta dell'Ente.

Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale (quote capitale crescenti o costanti per un Nuovo Prestito regolato, rispettivamente, a tasso fisso ovvero a tasso variabile) ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Nuovo Prestito, inclusa.

L'ammortamento decorre dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di erogazione del Nuovo Prestito.

Par. 1 Ammortamento a tasso fisso

Si applica, per quanto compatibile con la Destinazione del Nuovo Prestito, quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1280/13 per i prestiti ordinari, Parte III, Cap. 1., Sez. 1, Par. 1.

Par. 2 Ammortamento a tasso variabile

Si applica, per quanto compatibile con la Destinazione del Nuovo Prestito, quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1280/13 per i prestiti ordinari, Parte III, Cap. 1., Sez. 1, Par. 2.

Sez. 2. Determinazione ed applicazione dei tassi di interesse e delle maggiorazioni

Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1280/13 per i prestiti ordinari, Parte III, Cap. 1., Sez. 2.

Sez. 3. Pubblicità dei tassi di interesse

I tassi di interesse applicati ai Nuovi Prestiti a tasso fisso e le maggiorazioni previste per la determinazione del tasso variabile sono quelli/e previsti/e per il prestito ordinario di cui alla Circolare CDP n. 1280/13, in relazione alle specifiche caratteristiche dei Nuovi Prestiti e pubblicati, per il rispettivo periodo di validità, con le medesime modalità previste dalla Circolare n. 1280/13, Parte III, Cap. 1., Sez. 3.

Sez. 4. Interessi di preammortamento

Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1280/13 per i prestiti ordinari, Parte III, Cap. 1., Sez. 4.

Sez. 5. Interessi di mora

Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1280/13 per i prestiti ordinari, Parte III, Cap. 1., Sez. 5.

Sez. 6. Garanzie e impegni

Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1280/13 per i prestiti ordinari, Parte III, Cap. 1., Sez. 7.

Sez. 7. Erogazione

L'erogazione del Nuovo Prestito avviene in un'unica soluzione, in corrispondenza della data prevista per la conversione del Mutuo Originario (la "Data di Conversione"), che, in ogni caso:

- non potrà essere fissata oltre la scadenza del primo semestre solare successivo alla data di presentazione della Domanda, e
- dovrà cadere nel semestre solare di perfezionamento del Contratto.

Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all'Ente, indicato da quest'ultimo ai sensi del Contratto.

La CDP non è in alcun modo responsabile della effettiva destinazione da parte dell'Ente delle somme erogate e resta del tutto estranea ai rapporti tra l'Ente e gli Intermediari destinatari finali delle somme erogate.

L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione del Nuovo Prestito è sospensivamente condizionato alla ricezione, da parte della CDP, entro il quinto giorno antecedente la Data di Conversione, dei seguenti documenti:

- i. garanzia in originale;
- ii. modulo di autorizzazione/mandato di addebito diretto in conto, conforme al modello definito dalla CDP, qualora l'Ente debitore non abbia già fornito alla CDP la propria adesione al sistema degli incassi e dei pagamenti indicato nel contratto di prestito;

- iii. dichiarazione resa, ai sensi di legge, dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41;
- iv. eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla CDP nella comunicazione di fine istruttoria.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all'Art. 41, la CDP dovrà ricevere, entro il predetto termine, una dichiarazione, resa ai sensi di legge, del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, attestante il mancato rispetto delle suddette condizioni.

Entro il decimo giorno successivo alla Data di Conversione, CDP deve ricevere dall'Ente una dichiarazione del Responsabile del servizio finanziario da cui risulti che il rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere è stato effettuato con successo dall'Ente alla Data di Conversione.

Sez. 8. Rimborso anticipato

Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1280/13 per i prestiti ordinari, Parte III, Cap. 1., Sez. 10.

Sez. 9. Cessione, totale o parziale, del Contratto

Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n.1280/13 per i prestiti ordinari, Parte III, Cap. 1., Sez. 13.

Sez. 10. Risoluzione del Contratto

Si applica, per quanto compatibile con la Destinazione del Nuovo Prestito, quanto previsto alla Circolare CDP n.1280/13 per i prestiti ordinari, Parte III, Cap. 1., Sez. 14.

Inoltre, nel caso in cui, a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al punto iii., del penultimo capoverso della precedente Sez. 7., non si possa dar seguito all'erogazione del Nuovo Prestito, il Contratto si intenderà risolto da parte della CDP senza la corresponsione di alcun indennizzo da parte dell'Ente, a condizione che la CDP riceva, entro il quinto giorno antecedente la Data di Conversione, una dichiarazione, a firma del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, che attesti il mancato rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41.

Qualora la CDP non riceva la suddetta comunicazione entro il predetto termine, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo del Nuovo Prestito.



Sez. 11. Recesso dal Contratto

Qualora l'Ente rilasci alla CDP, ai sensi del Contratto, dichiarazioni false, incomplete non corrette o non accurate, la CDP, fino alla data prevista per l'erogazione del Nuovo Prestito, potrà recedere dal contratto.

Il recesso si verificherà al momento in cui la CDP ne dà comunicazione all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r ovvero mediante gli Strumenti Telematici e non potrà dare luogo ad alcun corrispettivo in favore dell'Ente a nessun titolo, ivi compreso il risarcimento del danno.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Ente si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni perdita, passività od onere, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rilasciate dall'Ente medesimo fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.

Sez. 12 Rinvio alla disciplina generale

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Circolare si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla Circolare CDP 1280/2013.

Roma, 12 novembre 2019

L'Amministratore delegato
(f.to Fabrizio Palermo)